



15240/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAURO MOCCI - Presidente -
Dott. MAURA CAPRIOLI - Consigliere -
Dott. MARIA ENZA LA TORRE - Consigliere -
Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI - Rel. Consigliere -
Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -

Oggetto

IVA
ACCERTAMENTO

Ud. 04/03/2020 - CC

Cau 15240
R.G.N. 29811/2018

Rep.

RN

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 29811-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente* -

contro

HDI GLOBAL SE;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 1033/11/2018 della COMMISSIONE
TRIBUNARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il
12/03/2018;

2225
20

LAP

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate in quanto la società contribuente avrebbe compiuto attività che costituiscono componenti essenziali dell'operazione di assicurazione, come tali non assoggettabili ad IVA;

l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con l'unico motivo di ricorso, in relazione all'art.360, comma 1, n. 3, c.p.c. l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 comma 1, 10 comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dell'art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997 per avere la CTR errato nel ritenere che non fossero soggetti a recupero tassazione IVA i compensi percepiti dalla società di assicurazione delegata dalla altre compagnie coassicuratrici per la gestione delle attività relative ai sinistri coassicurati;

considerato che secondo questa Corte:

in tema di IVA, l'attività oggetto della clausola di delega al coassicuratore non è esente ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, poiché la coassicurazione non modifica la ripartizione "pro quota" del rischio tra i coassicuratori, né concerne aspetti essenziali dell'attività d'intermediario o di mediatore di assicurazione, con particolare riguardo alla ricerca di potenziali clienti, e, pertanto, la stessa non ha natura assicurativa, neppure in

via accessoria: non è quindi possibile riconoscere l'esenzione dall'IVA alle operazioni svolte in esecuzione della clausola di delega affermandone l'assimilabilità a quelle assicurative (Cass. nn. 11442, 11443 e 21302 del 2018);

considerato che la CTR non si è conformata al suddetto principio laddove ha ritenuto che al compimento di attività meramente esecutive e di servizi consistenti nella riscossione del premio e nella quantificazione e liquidazione dell'indennizzo - pur in assenza della copertura di un rischio in cambio di un premio sulla base di complessi calcoli attuariali (che costituiscono gli elementi causali tipici del contratto di assicurazione) - potesse riconoscersi l'esenzione dall'IVA assimilandolo all'attività assicurativa;

ritenuto pertanto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell'Agenzia delle entrate va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio del 4 marzo 2020.

Il Presidente
Mauro Mocchi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

del 16 LUG 2020



Il Funzionario Giudiziario

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA